

PROVINCIA DI VERCELLI

OGGETTO:

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **21:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. PANSARASA Patrizio - Vice Sindaco	Sì
3. GEDDA Luigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. SCAGLIA Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMANDONA Massimo - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto tecnico;

Esprime in merito **PARERE TECNICO FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Il Responsabile del Servizio
SCAGLIA Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto contabile;

Esprime in merito **PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

EVIDENZIATO che la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

RICORDATO che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- possono rinviare l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato.

PRESO ATTO che, con riguardo ai Comuni di più piccole dimensioni, il D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011, dispone norme specifiche;

RICHIAMATO l'art. 232, co. 2, TUEL, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del Decreto-Legge n. 124 del 2019, ai sensi e per gli effetti del quale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale”*;

DATO ATTO che gli EE.LL. che optano per la facoltà di non utilizzo della contabilità economico-patrimoniale, allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali “;

VISTO che l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

CONSIDERATO che al 31.12.2020 la popolazione residente nel Comune di San Giacomo Vercellese era pari a 292 abitanti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca Dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009 ...”* ;

CONSIDERATO che gli EE.LL. che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL ;

VISTI:

- Lo statuto comunale;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento di contabilità;

- Il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1 Di approvare quanto espresso in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2 Di dare atto che l'art. 233 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., testualmente enuncia *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;
- 3 Di precisare che al 31.12.2020 la popolazione residente nel Comune di San Giacomo Vercellese era pari a 292 abitanti;
- 4 Di esercitare la facoltà di non utilizzare la contabilità economico-patrimoniale di cui al punto 2) della presente deliberazione;
- 5 Di precisare che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca Dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009 ...”*;
- 6 Di dare atto che gli EE.LL. che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 7 Di trasmettere via PEC alla BDAP la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/11/2020;
- 8 Di incaricare i competenti responsabili di servizio di porre in essere tutti gli atti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
- 9 Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 10 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 19/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 19/05/2021

L'Incaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

.....

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 19/05/2021

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
SCAGLIA Stefano